



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 26/13 del 11.5.2016

**FONDO PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE OPERANTI NEL
SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA E DELLA TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE
(Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, articolo 4, comma 19)**

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:
 - a. "PMI": microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE¹, condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli aventi sede operativa in Sardegna;
 - b. "Confidi": i soggetti che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi così come definiti dall'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269²;
 - c. "Impresa in difficoltà": un'impresa è considerata in difficoltà quando sussiste almeno una delle circostanze previste dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà³;

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Con la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, art. 4, comma 19 (legge di stabilità 2016) è istituito un Fondo finalizzato ad interventi funzionali a favorire l'accesso al credito delle imprese sarde operanti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

¹ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

² Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

³ Comunicazione della Commissione europea recante "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (GU C 249 del 31.07.2014).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Il fondo è gestito dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. In sede di prima applicazione il fondo è destinato all'integrazione dei fondi rischi dei Confidi che svolgono attività di garanzia a favore delle PMI, condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli aventi sede operativa in Sardegna.

Art. 3 - Vincoli di utilizzo delle risorse del fondo

1. I contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi dovranno essere utilizzati a sostegno di operazioni finanziarie e creditizie concesse a favore delle PMI.
2. La prestazione della garanzia a favore delle Banche e degli Intermediari Finanziari deve essere regolata da apposite convenzioni tra le parti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di concessione di finanziamenti e di garanzie.
3. Le risorse assegnate a valere sulla presenti disposizioni attuative saranno utilizzate esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziare né i relativi interessi potranno essere utilizzati per la copertura delle spese amministrative. Anche le somme relative ai premi versati, al netto dei costi amministrativi, saranno utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie.
4. In caso di liquidazione dei Confidi, i fondi pubblici già erogati devono essere restituiti alla Regione Sardegna, maggiorati degli interessi maturati.
5. I Confidi tengono una contabilità separata delle provvidenze di cui al presente Disciplinare.

Art. 4 - Requisiti dei Confidi

1. Possono beneficiare degli interventi i Confidi che svolgano attività di garanzia a favore delle PMI, condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli aventi sede operativa in Sardegna.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. essere costituiti da PMI;
 - b. essere vigenti alla data del 31 dicembre precedente all'anno di assegnazione. Si prescinde da tale requisito per i Confidi di nuova istituzione e per quelli oggetto di operazioni societarie;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- c. essere iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 o nell'elenco di cui all'art. 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385⁴. Nelle more dell'attuazione della riforma del Titolo V del TUB⁵, essere già iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale di cui rispettivamente agli articoli 106 e 107 del TUB nella versione antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141/2010;
- d. avere sede operativa nel territorio regionale;
- e. avere il bilancio certificato⁶;
- f. aver sottoscritto un protocollo per la registrazione contabile dei contributi che indica le modalità di rilevazione e di contabilizzazione dei contributi al momento dell'assegnazione e dell'utilizzo.

Art. 5 - Soggetti destinatari

- 1. I destinatari finali dell'intervento sono, attraverso l'intermediazione dei Confidi, le PMI, condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli aventi sede operativa in Sardegna.
- 2. Non possono in alcun caso beneficiare dell'intervento le imprese in difficoltà.

Art. 6 - Criteri di ripartizione delle risorse del fondo

- 1. Nell'ambito della somma stanziata, la Regione procederà all'assegnazione dei contributi ai Confidi sulla base dell'operatività e sulla dimensione del Confidi.
- 2. L'assegnazione per singolo consorzio è determinata assegnando il 60% delle risorse disponibili sulla base del valore delle garanzie rilasciate in favore di PMI nel corso dell'anno precedente, 25% sulla base del numero di PMI socie del singolo Confidi e il restante 15% tenendo conto del numero delle garanzie rilasciate nel corso dell'anno precedente in favore di PMI.

L'importo per singolo Confidi sarà così determinato:

- 60% (Totale valore garanzie rilasciate dal Confidi / Totale valore garanzie dei Confidi);

⁴ Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

⁵ Riforma recata dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 – Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del TUB in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

⁶ Per bilancio certificato s'intende apposita certificazione rilasciata dai soggetti abilitati alla revisione legale dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- 25% (Totale numero soci del Confidi / Totale numero soci dei Confidi);
- 15% (Totale numero garanzie del Confidi / Totale numero garanzie dei Confidi);

Dove:

- Totale valore garanzie rilasciate dal Confidi: totale valore delle garanzie rilasciate dal singolo Confidi in favore di PMI nell'anno precedente;
 - Totale valore garanzie dei Confidi: totale valore delle garanzie rilasciate in favore di PMI nell'anno precedente dai Confidi che partecipano all'avviso pubblico di assegnazione del contributo;
 - Totale numero soci del Confidi: numero di PMI;
 - Totale numero soci dei Confidi: numero totale di PMI socie dei Confidi che partecipano all'avviso pubblico di assegnazione del contributo;
 - Totale numero garanzie del Confidi: numero di garanzie rilasciate dal Confidi nell'anno precedente;
 - Totale numero garanzie dei Confidi: numero totale di garanzie rilasciate dai Confidi che partecipano all'avviso pubblico di assegnazione del contributo nell'anno precedente.
3. I criteri di ripartizione delle risorse, qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere soggetti a revisione.

Art. 7 - Quadro normativo e regimi di aiuto di riferimento

1. I contributi sotto forma di garanzia ricevuti dalle imprese con sede operativa in Sardegna, per il tramite dei Confidi ammessi all'intervento, sono concessi nel rispetto dei seguenti provvedimenti applicabili al caso concreto e loro eventuali s.m.i:
- regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013);
 - regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013);
 - regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1 luglio 2014);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014);
 - Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008);
 - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209 del 23 luglio 2013);
 - Decisione della Commissione Europea C(2015) 597 del 5 febbraio 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.39957 (2014/N) che autorizza il "metodo per il calcolo dell'elemento di aiuto relativo alle garanzie rilasciate da ISMEA";
 - Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato n. 182/2010 che autorizza il "metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI".
2. Nel caso in cui i contributi si configurino come Aiuti di Stato, ossia qualora venga applicato alla garanzia un costo inferiore a quello teorico di mercato, sono concessi in regime de minimis.
 3. Ai fini della verifica del rispetto del limite degli aiuti de minimis, il legale rappresentante del soggetto che fa domanda per ottenere la garanzia rilascia al Confidi, in sede di richiesta della medesima, è obbligato a produrre una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime de minimis nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti de minimis che dovesse ottenere tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza della garanzia assegnata ai sensi del presente Disciplinare.
 4. Le garanzie prestate dal fondo sono cumulabili, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuto concessi dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 8 - Impegni dei Confidi

1. Limitatamente al contributo erogato, i Confidi che richiedono l'ammissione al fondo debbono impegnarsi a:
 - a. concedere garanzie a favore di PMI in percentuale non superiore all'80% del finanziamento garantito;
 - b. utilizzare tali risorse esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziare né i relativi interessi saranno utilizzati per la copertura delle spese amministrative. Anche l'importo del premio versato dalle imprese beneficiarie, al netto dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- costi amministrativi, sarà utilizzato interamente per le garanzie e, di conseguenza, reinvestito nel fondo;
- c. produrre, su richiesta dei soggetti finanziatori, tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché i documenti che si rendessero necessari in sede di istruttoria;
 - d. trasmettere la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse entro il 31 luglio di ogni anno;
 - e. limitatamente agli aiuti erogati alle PMI attive nel settore della produzione primaria concedere garanzie nel rispetto di tutte le norme stabilite nel regolamento UE n.1408/13;
 - f. procedere al calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ai sensi dell'art.4, comma 6, lettere a), b), c) e d) del regolamento UE n.1408/13.
 - I. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera b), l'ESL sarà calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2 del medesimo regolamento n.1408/2013;
 - II. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera c), l'ESL sarà calcolato sulla base dei premi esenti, nel rispetto di quanto previsto ai punti 3.3 e 3.4 lett. a), b), c) e g) della Comunicazione n.155/2008 della Commissione UE;
 - III. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera d), l'ESL sarà calcolato sulla base del metodo per il calcolo dell'elemento di aiuto di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2015) 597 del 5 febbraio 2015;
 - g. per quanto attiene invece alle garanzie rilasciate in favore delle PMI attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli le garanzie saranno concesse nel rispetto del regolamento UE n.1407/13;
 - h. procedere al calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ai sensi dell'art.4, comma 6, lettere a), b), c) e d) del regolamento UE n.1407/13.
 - I. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera b), l'ESL sarà calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2 del medesimo regolamento n.1407/2013;
 - II. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera c), l'ESL sarà calcolato sulla base dei premi esenti), dovranno inserirsi, nel rispetto di quanto previsto ai punti 3.3 e 3.4 lett. a), b), c) e g) della Comunicazione n.155/2008 della Commissione UE;
 - III. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera d), l'ESL sarà calcolato quale differenza tra il costo teorico di mercato della garanzia, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia o della controgaranzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI approvato con Decisione della Commissione UE n. 4505/2010 e, l'eventuale commissione versata dalla PMI;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

in alternativa l'ESL potrà essere calcolato sulla base del metodo per il calcolo dell'elemento di aiuto di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2015) 597 del 5 febbraio 2015;

- i. richiedere ai soggetti che chiedono la garanzia una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime de minimis nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. I soggetti che richiedono la garanzia dovranno inoltre comunicare gli ulteriori aiuti de minimis ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui vengono a conoscenza della garanzia assegnata ai sensi del presente Disciplinare;
 - j. attestare ai soggetti garantiti, l'ammontare di aiuto de minimis concesso attraverso la garanzia, sulla base dell'Equivalente Sovvenzione lordo calcolato con le modalità specificate alla precedente lettera h;
2. Il Confidi è responsabile della regolarità e legittimità delle procedure adottate e, in quanto "soggetto veicolo" dell'aiuto regionale diretto alle imprese affidate, assolve tutti gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di stato e provvede a raccogliere le dichiarazioni de minimis rilasciate dai beneficiari finali degli interventi.

Art. 9 - Termini e modalità di accesso al fondo

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche derivanti dagli stanziamenti di bilancio, l'Assessorato provvede ad emanare apposito avviso pubblico per l'accesso al fondo.
2. L'avviso indica il termine e le modalità attraverso le quali i Confidi debbono presentare, a pena di inammissibilità, la domanda di cui all'art. successivo.
3. L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale effettua i controlli di ricevibilità e ammissibilità e conclude il procedimento entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di assegnazione, con la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna della graduatoria, redatta nel rispetto dei criteri di ammissibilità con l'indicazione dei beneficiari e dei relativi importi del contributo a ciascuno assegnato.
4. Il contributo assegnato e impegnato alla pubblicazione della graduatoria è erogato entro aprile dell'anno successivo.

Art. 10 - Presentazione della domanda di accesso al fondo

1. La domanda di accesso al fondo deve essere presentata all'Assessorato dell'agricoltura, a pena di inammissibilità, nei termini e con le modalità previsti dall'avviso di cui al comma 1



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'art. 9.

2. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a. copia dello statuto;
 - b. dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi, resa ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta anche dal Presidente del Collegio Sindacale, ove previsto, ed attestante:
 - i. che i destinatari delle garanzie saranno le PMI;
 - ii. il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
 - iii. che il Confidi è in regola con la rendicontazione. Tale dichiarazione dovrà essere resa per le eventuali nuove assegnazioni;
 - iv. che non sono in corso procedure concorsuali o d'amministrazione controllata con allegata copia del documento d'identità del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - v. ai fini della valutazione dei criteri di ripartizione di cui all'art. 6 il valore delle garanzie rilasciate dal Confidi a favore delle PMI nell'anno precedente, il numero di PMI socie del Confidi, nonché il numero di garanzie rilasciate nell'anno precedente;
 - vi. l'iscrizione alla CCIAA ai fini dell'acquisizione del certificato antimafia nonché la regolarità con gli obblighi previdenziali e contributivi;
 - c. copia del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con allegato il verbale di approvazione e la relazione di certificazione;
 - d. ulteriore documentazione prevista dall'avviso pubblico di cui all'art. 9.
3. La domanda deve, inoltre, contenere l'impegno che:
 - a. i fondi regionali, saranno utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziare né i relativi interessi saranno utilizzati per la copertura delle spese amministrative. Anche l'importo del premio versato dalle imprese beneficiarie, al netto dei costi amministrativi, sarà utilizzato interamente per le garanzie e, di conseguenza, reinvestito nel fondo;
 - b. a ciascuna impresa della Sardegna che farà richiesta di garanzia a valere sui fondi concessi ai sensi del presente Disciplinare e alla quale verrà praticato un costo della garanzia inferiore a quello teorico di mercato, verrà richiesta la dichiarazione de minimis e ne verrà verificata l'ammissibilità a contributo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 11 - Gestione amministrativa, impiego delle risorse, controlli e disposizioni transitorie

1. Con apposito decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale saranno disciplinati nel dettaglio i tempi e le modalità di rendicontazione del contributo concesso anche avvalendosi del supporto organizzativo e tecnico operativo dell'Osservatorio Regionale dei Confidi, previsto dall'art. 5 della legge regionale legge regionale 19 giugno 2015, n.14, le cui modalità di funzionamento e i relativi compiti sono disciplinati con la deliberazione della Giunta regionale 57/10 del 25 novembre 2015.
2. Potranno essere oggetto di rendicontazione le seguenti operazioni:
 - a. le nuove garanzie direttamente rilasciate a favore di PMI;
 - b. le garanzie rilasciate per operazioni di consolidamento e per le ristrutturazioni finanziarie;
 - c. i rinnovi e le conferme di garanzie già in essere che comportino una modifica delle condizioni e/o degli importi originariamente previsti, nei limiti dell'importo addizionale di garanzia o altrimenti ponderati al 50%.
3. Non possono essere oggetto di rendicontazione:
 - a. i rinnovi e le conferme di garanzie già in essere che non comportino alcuna variazione delle condizioni e/o degli importi originariamente previsti;
 - b. le garanzie rilasciate ai consorzi fidi.
4. I contributi regionali che, sulla base delle informazioni rese a consuntivo ai sensi del presente Disciplinare, non risultino impiegati dal Confidi nella concessione di garanzie entro il termine di anni 2, sono restituiti all'Amministrazione maggiorati degli interessi maturati dall'erogazione alla restituzione.
5. Ai fini dell'accesso alla ripartizione delle eventuali nuove assegnazioni a far data dall'anno 2017, il Confidi deve aver rendicontato il rilascio di garanzie ai soggetti indicati nell'art. 5, pari a 3 volte il contributo erogato.
6. È in ogni caso fatto divieto utilizzare il fondo per la copertura di perdite ovvero accantonamenti prudenziali, generici e specifici, conseguenti a garanzie rilasciate a valere su regimi preesistenti.
7. L'Amministrazione effettua controlli sulle autocertificazioni, anche per il tramite di altre Pubbliche Amministrazioni, finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti.
8. L'Assessorato dell'Agricoltura può effettuare, inoltre, controlli documentali presso i Confidi ovvero in loco presso le imprese beneficiarie, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disciplinare e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai Confidi.

9. L'accertamento di eventuali inosservanze degli obblighi contenuti nel presente Disciplinare determina la revoca, anche parziale, del contributo da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'avvio della procedura di recupero delle stesse.
10. Le imprese beneficiarie dei contributi concessi si impegnano a fornire, anche per il tramite dei Confidi, tutte le informazioni che l'Amministrazione regionale riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione regionale sul credito produce sul territorio. È compito dei Confidi acquisire tali informazioni dalle imprese e trasmetterle alla Regione.